

Civile Ord. Sez. L Num. 24887 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: CASCIARO SALVATORE
Data pubblicazione: 31/08/2026

Oggetto

**Retribuzione
rapporto
privato**

R.G.N. 8104/2023

Cron.

Rep.

Ud. 05/06/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 8104-2023 proposto da:

MAIOLINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall' avvocato
FRANCESCO PIZZUTO;

- ricorrente -

contro

OPERA PIA CASA DI OSPITALITÀ PER ANZIANI CORTESE
CAPIZZI BASILE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 681/2022 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 325/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2026 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Il Sig. Giuseppe Maiolino ottenne dal Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, il decreto ingiuntivo n. 143/2017 per il pagamento, da parte dell'Opera Pia Casa di Ospitalità per Anziani "Cortese Capizzi Basile", della somma di euro 29.101,00, oltre accessori, a titolo di compensi per attività lavorative svolte nell'ambito di "progetti obiettivo" negli anni dal 2012 al 2016. L'ente propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del credito e la nullità degli accordi integrativi e degli atti presupposti per violazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 681/2022, accolse invece il gravame dell'ente, revocò il decreto ingiuntivo e compensò le spese dei due gradi.

3. La Corte territoriale ha ritenuto dirimente la questione della nullità della contrattazione integrativa per mancata sottoposizione degli accordi al controllo preventivo di compatibilità finanziaria, rilevando: a) l'applicazione al personale dipendente dell'Opera Pia del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali; b) il richiamo espresso di tale contratto collettivo nel contratto individuale del Maiolino; c) l'inclusione, nell'art. 1 del CCNL 1998/2001, delle IPAB che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni; d) la previsione statutaria del collegio dei revisori; e) la conseguente invalidità della contrattazione decentrata stipulata senza il prescritto controllo preventivo.

4. Avverso tale sentenza Maiolino ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, assistiti da memoria illustrativa.

5. L'Opera Pia è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi attengono, sotto plurimi profili, alla contestata riconducibilità dell'Opera Pia all'ambito del pubblico impiego contrattualizzato; il quarto censura l'applicazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e la declaratoria di nullità degli accordi integrativi; il

quinto invoca l'art. 2126 cod. civ. per sostenere la debenza della retribuzione anche nell'ipotesi di invalidità della contrattazione integrativa.

2. Più nel dettaglio: con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, della deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 608 del 29 dicembre 2020 e dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura pubblica dell'IPAB senza fare applicazione dei criteri dettati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, e senza considerare la successiva deliberazione della Giunta reg. siciliana n. 608/2020; deduce che né l'applicazione del CCNL degli enti locali né la vigilanza regionale costituiscono indici decisivi della natura pubblica dell'ente e assume, alla luce dello statuto e dell'origine dell'istituzione, che sussisterebbero elementi indicativi della natura privatistica.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della l.r. Sicilia n. 22/1986, in particolare degli artt. 31, 33 e 42 e dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente desunto dalla normativa regionale il carattere delle IPAB quali "enti strumentali degli enti locali", mentre le disposizioni richiamate si limiterebbero a disciplinare rapporti funzionali con i Comuni in ragione della titolarità delle funzioni assistenziali, senza trasformare l'IPAB in ente strumentale dell'ente locale.

4. Col terzo mezzo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con tale censura il Maiolino sostiene che l'Opera Pia non rientri tra le amministrazioni pubbliche considerate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, pertanto, la Corte territoriale abbia illegittimamente esteso la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

6. Il ricorrente contesta la statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto applicabili gli artt. 40 e 40-bis d.lgs. cit. all'IPAB e ne ha desunto la nullità degli accordi integrativi per mancata sottoposizione al controllo del collegio dei revisori contabili; deduce, in particolare, che, anche a voler ritenere astrattamente applicabile tale disciplina, il controllo di compatibilità economico-finanziaria sarebbe stato comunque svolto dal ragioniere dell'ente, quale "organo analogo" previsto dall'ordinamento dell'IPAB, e insiste sulla perdurante applicabilità, sul piano contabile, del r.d. n. 99 del 1891.

7. Con il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2126 cod. civ. e dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) il ricorrente assume che, anche ove si ritenesse invalida la contrattazione integrativa, la sentenza impugnata avrebbe comunque errato nel negare il credito retributivo, poiché l'art. 40-bis, comma 7, non commina alcuna nullità dei pagamenti eseguiti e, in ogni caso, l'attività lavorativa prestata dovrebbe essere retribuita ai sensi dell'art. 2126 c.c.; sul punto, richiama espressamente la giurisprudenza di legittimità sull'effettività della prestazione e sulla debenza della retribuzione in presenza di rapporto nullo.

7. I primi tre motivi sono inammissibili perché muovono dal comune presupposto secondo cui la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare la natura pubblica dell'IPAB e, per tale via, nell'applicare la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.

Per come formulati, non attingono in modo pertinente la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Questa, infatti, non si fonda principalmente su un giudizio astratto circa la natura giuridica dell'ente, ma sul dato documentale dell'applicazione al rapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro del ricorrente, nonché sull'inclusione, nell'art. 1 del medesimo CCNL, delle IPAB che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni. Il ricorso, invece,

insiste (con tali censure) sulla diversa tematica della natura pubblica o privata dell'IPAB, senza confrontarsi in modo specifico con il rilievo, autonomo e assorbente, tratto dalla disciplina collettiva concretamente applicabile al rapporto.

La Corte territoriale ha infatti accertato – con apprezzamento di merito assistito da base documentale – che il contratto individuale del Maiolino, stipulato il 1° marzo 2003, richiama espressamente il CCNL 1998/2001 del comparto Regioni-Autonomie locali e che quel CCNL, all'art. 1, si estende alle IPAB che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni. A sua volta, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato (cfr. p. 6 sentenza) l'art. 5 co. 3 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, secondo cui "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa decentrata e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori [...]".

A fronte di tale *ratio*, il ricorrente non svolge una critica mirata circa l'erroneità del richiamo al contratto individuale, circa la non riferibilità del CCNL al proprio rapporto, ovvero circa l'inesistenza del presupposto di fatto – l'esercizio di prevalente attività assistenziale – valorizzato dalla sentenza impugnata né afferma alcunché sul mancato controllo del collegio dei revisori sulla contrattazione integrativa, pur previsto dalla disciplina collettiva nazionale; si limita, piuttosto, a prospettare una diversa lettura del quadro normativo e statutario dell'ente, estranea al nucleo decisivo della pronuncia.

Segue l'inammissibilità delle sopra dette doglianze per difetto di specificità.

Né può dirsi che il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di legittimità sulla natura delle IPAB — Cass., sez. un., n. 1151 del 2012, n. 32727 del 2018 n. 8627 del 2024 e n. 26432 del 2025 — valga, di per sé, a rendere ammissibili i motivi.

Tali precedenti, per quanto esatti nel loro ambito proprio, concernono il diverso tema dell'accertamento in concreto della natura pubblica o privata dell'ente ai sensi del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, mentre nella presente controversia la decisione impugnata poggia, essenzialmente, sulla disciplina

collettiva del rapporto e sulla sua riconducibilità al comparto di contrattazione applicato.

7.1 Sotto altro concorrente profilo, i motivi tendono a ottenere in sede di legittimità (anche citando delibere di G.R. e altri documenti di causa) una diversa ricostruzione del quadro fattuale e ordinamentale dell'Opera Pia, valorizzando fonti statutarie, elementi storici, modalità di finanziamento e rapporti con la Regione siciliana e con gli enti locali. Ma simile operazione involge un apprezzamento di merito non consentito in questa sede, a maggior ragione allorché — come nella specie — la sentenza impugnata ha già esaminato il materiale normativo e documentale reputato rilevante e ne ha tratto una conclusione non specificamente censurata sul piano della violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 e ss. c.c.

Il giudice d'appello ha, infatti, fondato, con apprezzamento di merito qui non sindacabile, la valutazione in ordine alla natura pubblica dell'IPAB alla stregua della lettura critica del compendio documentale, dal quale ha tratto il convincimento, in armonia col quadro normativo (d.P.R. 30.08.1975, n. 636) e statuario (v., peraltro, l'art. 7 dello Statuto dell'I.P.A.B. "Cortese Capizzi Basile", approvato con D.P. Reg. n. 912 del 17/11/1993, il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri così designati: n. 4 designati dal Sindaco del Comune di S. Angelo di Brolo, n. 1 designato dal Prefetto, ora dall'Assessorato Famiglia della Regione), dell'esistenza di un penetrante controllo pubblico dell'Assessorato regionale sulla gestione dell'ente, il che escluderebbe la qualificazione privatistica dell'ente proprio in virtù degli stessi criteri di cui agli artt. 4-5 del D.P.C.M. 16.2.1990 (recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale").

I primi tre motivi vanno, quindi, per le suesposte ragioni, dichiarati inammissibili.

8. Il quarto mezzo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone, sotto diversa veste, la medesima premessa dei primi tre motivi, e cioè l'estraneità dell'ente all'ambito del pubblico impiego contrattualizzato. Sul punto, infatti, la censura non si misura *in primis* con l'autonomo rilievo – già evidenziato – dell'applicazione al rapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali e del suo espresso richiamo nel contratto individuale di lavoro. Peraltro, il motivo, non esente da considerazioni che impingono nel merito, risulta meramente reiterativo di questioni già repute inammissibili.

8.1 Sotto altro distinto profilo, il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha richiamato, con apprezzamento esente da censure, non solo l'art. 40, comma 3-bis, e l'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ma anche l'art. 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale impone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e la relativa certificazione siano effettuati dall'organo di revisione o dall'organo analogo previsto dall'ordinamento, in funzione preventiva rispetto alla stipulazione del contratto integrativo. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto, con accertamento in punto di fatto, che nello statuto dell'Opera Pia il collegio dei revisori era espressamente contemplato e che, pertanto, il visto del ragioniere non era idoneo a sostituire il controllo preventivo dell'organo a ciò demandato.

Tale approdo è, peraltro, conforme ai principi di questa Corte in materia di pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui il trattamento economico del dipendente pubblico non può trovare titolo in fonti individuali o integrative difformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva e gli atti attributivi di emolumenti non conformi a tale disciplina sono in radice nulli.

In questo senso si collocano, tra le tante, Cass. n. 6715 del 2021 e Cass. n. 21316 del 2022, convergenti nell'affermare la prevalenza del CCNL e la nullità dei trattamenti economici attribuiti in deroga ai vincoli legali e collettivi.

Tale ultima pronuncia, in particolare, chiarisce che: "Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia

previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell'art. 1419, comma 2, c.c.”.

Né contrasta con tale conclusione il richiamo del ricorrente all'assenza di prova di un concreto superamento dei vincoli di bilancio.

La Corte d'appello ha, infatti, ritenuto che, nella specie, l'invalidità discendesse già dall'omessa attivazione del controllo preventivo imposto dalla disciplina contrattuale quale condizione di legittimazione alla stipulazione dell'accordo integrativo. Si tratta di una *ratio* autonoma, coerente con la funzione di presidio della compatibilità finanziaria assegnata a quel controllo e non efficacemente censurata dal ricorrente.

9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2126 cod. civ. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che, anche ove fosse nulla la contrattazione integrativa, la prestazione lavorativa effettivamente resa dovrebbe essere comunque remunerata ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

9.1 Il motivo è infondato.

L'art. 2126 cod. civ. tutela il lavoratore per il periodo in cui abbia avuto esecuzione un rapporto di lavoro invalido, ma non può essere utilizzato per legittimare l'attribuzione di emolumenti accessori che l'ordinamento subordina, nel pubblico impiego contrattualizzato, alla stretta osservanza di norme imperative e dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva. In tema di pubblico impiego, questa Corte ha ribadito la preclusione a trattamenti migliorativi in deroga al CCNL e la nullità degli atti attributivi di compensi non conformi, escludendo che il semplice fatto della prestazione possa consolidare un diritto in contrasto con la disciplina legale e collettiva del trattamento economico. Così, in particolare, anche da ultimo, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025 secondo cui “Nei rapporti

di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzioni spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva” (conf. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021).

La giurisprudenza invocata dal ricorrente in tema di art. 2126 cod. civ. si riferisce a fattispecie diverse, concernenti la nullità del rapporto di lavoro in sé o la sua illegittima instaurazione; qui, invece, il rapporto fondamentale non è in contestazione, mentre difetta il titolo attributivo degli emolumenti aggiuntivi richiesti. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che l’art. 2126 cod. civ. potesse fungere da fonte sostitutiva del credito azionato.

In definitiva, la declaratoria di nullità degli accordi decentrati non sottoposti al prescritto controllo preventivo di compatibilità finanziaria si sottrae alle censure dedotte; né l’art. 2126 cod. civ. può essere invocato per trasformare una pretesa economica priva di valida fonte attributiva in un diritto retributivo azionabile.

10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

La Presidente

Irene Tricomi